

Suprema Corte Cassazione – Sezione VI Penale - Sentenza 18 gennaio – 24 giugno 2011, n. 25366 (*Presidente Serpico – Relatore Milo*)

Fatto e diritto

1. La Corte d'Appello di Genova con sentenza 2/7/2009, riformando la decisione di condanna 5/2/2007 emessa dal Tribunale di Savona, assolveva F. S. dal delitto di rivelazione di segreto d'ufficio – perché, quale sovrintendente della Polizia di stato, aveva informato telefonicamente il suo amico S. A. sulla istituzione di posti di blocco delle Forze dell'ordine nella serata del 25/3/2004 – perché il fatto non sussiste.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la corte d'Appello di Genova, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 326 c.p., per non avere la Corte di merito tenuto conto della natura di reato di pericolo concreto dell'illecito contestato, i cui dati fattuali erano pacifici.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 28/12/2010 memoria, con la quale, dopo avere sottolineato che l'informazione fornita dall'A. non aveva determinato alcun effettivo pericolo per il bene tutelato dalla norma incriminatrice, ha sollecitato il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

il bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art 326 c.p. è il buon andamento, inteso anche come funzionamento, della pubblica amministrazione, con specifico riferimento al pregiudizio che ad essa può derivare dalla rivelazione di un segreto d'ufficio.

Ciò posto, osserva la Corte che, nel fatto in esame, per così come ricostruito in sede di merito, correttamente non sono stati ravvisati gli estremi dell'ipotizzato reato.

L'illecito in esame configura certamente, come sottolinea il procuratore Generale ricorrente, un reato di pericolo concreto e non meramente presunto, posto che la rivelazione della notizia segreta è punibile non già in sé e per sé in quanto dalla divulgazione della stessa sia derivato o possa derivare un qualche nocumento alla pubblica amministrazione o a terzi.

Ma proprio in considerazione di questa peculiarità dell'illecito, deve escludersi che la generica informazione fornita dall'imputato al suo amico circa la prevista presenza di posti di blocco della Polizia, durante la serata del 25/3/2004, nella zona di Savona, senza alcuna precisa indicazione di luoghi e modalità, possa avere concretamente determinato una potenziale situazione di pregiudizio per l'efficienza dell'operazione amministrativa programmata.

Non va sottaciuto, peraltro, il tenore complessivo della conversazione telefonica intercorsa tra l'imputato e il suo amico: il primo, dopo avere chiesto al secondo quali programmi aveva per la serata, lo aveva avvertito di «non fare lo scemo in giro perché c'era il mondo per Savona», invito, quindi, ad essere prudente e a non commettere violazioni di alcun genere. Non risulta che l'A. fosse destinatario diretto dell'operazione di polizia programmata, sicché non è dato apprezzare, come effetto della generica informazione al predetto fornita, la vanificazione dell'effetto sorpresa dell'operazione medesima, che aveva finalità meramente preventive e, in quanto tale, non poteva neppure ritenersi coperta da segreto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.